



**Spedizione transfrontaliera di rifiuti (WSR – Waste
Shipment Regulation) – Revisione del Regolamento (CE)
n. 1013/2006**

Osservazioni di Confindustria

Febbraio 2023

1. Premessa

La proposta della Commissione Europea di revisione del Regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (WSR - Waste Shipment Regulation), prende originariamente le mosse dall'esigenza di rendere la regolamentazione in materia più coerente e adeguata ai nuovi obiettivi del Green Deal e del Piano d'Azione per l'Economia Circolare.

Tra i vari punti da sviluppare, infatti, il Green Deal riporta quanto segue: *“EU should stop exporting its waste outside of the EU and will therefore revisit the rules on waste shipments”*.

Allo stesso modo, il Piano d'Azione per l'Economia Circolare annovera tra le possibili misure di implementazione la seguente: *“to address waste exports, which are losses of resources and economic opportunities for the recycling industry in the EU through the review of the Waste Shipment Regulation aiming at restricting exports of waste that can be treated domestically within the EU”*.

In vari documenti, inoltre, le istituzioni UE ribadiscono che la massimizzazione dell'utilizzo delle risorse secondarie generate internamente all'UE è uno dei fattori chiave, non solo per preservare risorse naturali, ma anche per conseguire gli ambiziosi obiettivi UE di riduzione delle emissioni di CO₂ e riguardare la neutralità climatica al 2050.

La disciplina delle spedizioni dei rifiuti è un tema nel quale convivono diverse *ratio*: quella della tutela ambientale, ma anche la necessità di individuare dei perimetri omogenei sotto un profilo geopolitico su materiali che, sempre di più, sono materie prime e quindi parte dell'Economia (circolare). Ad esempio, la Decisione UE 2020/1829 adottata dal Consiglio del 24 novembre 2020 (GUCE n. 409 L del 4 dicembre scorso) relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ha anche l'obiettivo di sostenere una gestione **ecologicamente corretta** dei rifiuti a livello mondiale, contribuendo alla transizione verso una economia circolare mondiale. La condizione espressa al punto 1, lettera b), dell'allegato III A del regolamento n. 1013/2006 rinvia anch'essa all'esigenza di “recupero in modo ecologicamente corretto”. Sebbene tale nozione non sia espressamente definita dal suddetto regolamento, occorre tuttavia rilevare che, al pari della definizione della nozione di “gestione ecologicamente corretta” di cui all'articolo 2, punto 8, di detto regolamento, il recupero in modo ecologicamente corretto dei rifiuti si riferisce a qualsiasi misura pratica che consenta di assicurare che i rifiuti siano recuperati in un modo che garantisca la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che tali rifiuti possono avere. A tale riguardo, è giocoforza constatare che il regolamento n. 1013/2006 non contiene alcun altro criterio che consenta di precisare ulteriormente la portata della condizione menzionata. Ne risulta, quindi, che deve essere concesso a **ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità nell'attuazione di detto punto 1** (par. 64 e 67 Corte di Giustizia UE, sez. V 28 maggio 2020 n. C – 654/18).

D'altro canto, **l'Unione Europea viene individuata e perimetrata come un'area omogenea sotto il profilo ambientale**. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 205 bis (Regole per il calcolo degli obiettivi) del Dlgs n. 152/2006 (introdotto dal Dl 116/2020), *“è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'art. 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento CE n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione dei rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamenti equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione”*. Indicare che *“il trattamento dei rifiuti al*

di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamenti equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione" significa definire la UE come **un'area omogenea sotto il profilo ambientale**. Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dal nuovo art. 205 bis (Regole per il calcolo degli obiettivi), disposizione identica a quella prevista dal successivo art. 220, comma 6-sexies, del Dlgs n. 152/2006. Quindi, nel caso di rifiuti avviati a riciclo fuori dall'Italia, è fondamentale avere dagli operatori assicurazioni circa l'avvio a riciclo nello Stato membro oppure, nel caso di esportazione, è necessario che gli stessi provino che ciò sia avvenuto in condizioni ampiamente equivalenti agli obblighi previsti nell'Unione.

In generale, quindi, le regole per la spedizione dei rifiuti si vanno ad allineare agli obiettivi europei per l'economia circolare, in quanto l'obiettivo principale della proposta della Commissione è quello di **facilitare le spedizioni dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero all'interno dell'UE**. Nella posizione adottata il 17 gennaio u.s., infatti, il Parlamento europeo (PE) ha affermato che *"per garantire una reale transizione verso un'economia circolare per le spedizioni di rifiuti dal loro luogo di origine al miglior luogo di trattamento di tali rifiuti, è opportuno tenere conto del principio di prossimità, dell'efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l'impronta ambientale dei rifiuti"*. In particolare, il quadro configurato **vieta la spedizione di tutti i rifiuti prodotti in UE se destinati allo smaltimento** (salvo casi limitati) e **l'esportazione di rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non OCSE**. **L'esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero è invece concessa verso Paesi non OCSE solo se autorizzati e in grado di gestire i rifiuti in modo ecologicamente corretto**, ovvero secondo requisiti equivalenti a quelli europei in materia di salute umana e protezione dell'ambiente e in linea con gli orientamenti internazionali in materia (Linee guida Convenzione di Basilea e OCSE), oltre che nel rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti dei lavoratori.

Inoltre, il Parlamento europeo ha proposto l'integrazione nel testo di diverse misure sui rifiuti plastici, con l'obiettivo di promuovere il riciclo della plastica nell'Unione, come **il divieto di esportazione dei rifiuti plastici verso i Paesi non OCSE e l'eliminazione graduale della loro esportazione verso i Paesi OCSE** (diversi dai paesi EFTA). Infine, viene conferita alla Commissione UE il mandato di *valutare gli effetti sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica all'interno dell'Unione* (proponendo misure per attenuare gli effetti negativi individuati e promuovere l'innovazione e gli investimenti) e di **definire obiettivi obbligatori in materia di contenuto riciclato per i prodotti, in particolare, ma non esclusivamente, i prodotti in plastica** per sostenere un mercato dei prodotti contenenti plastica riciclata.

L'ambizione della proposta di regolamento non è di poco conto, considerato che ancora oggi ingenti volumi di rifiuti vengono inviati verso paesi non OCSE - la stessa Relazione alla proposta di regolamento rileva che *nel 2020 l'UE ha esportato in paesi terzi circa 32,7 milioni di tonnellate di rifiuti, con un aumento del 75 % dal 2004, per un valore di 13 miliardi di euro* (dati eurostat). Per tradurla in realtà, la **dotazione impiantistica dei paesi europei dovrà necessariamente essere implementata** superando ogni dogmatismo. **Per quanto riguarda l'Italia, l'auspicio è che i Piani di gestione dei rifiuti sapranno programmare azioni concrete in grado di sostenere i distretti circolari e la simbiosi industriale - in una logica di economia circolare integrata - e di valorizzare le tecnologie di riciclo innovative, ma anche gli stream o i volumi di rifiuti non riciclabili, indirizzandoli alla produzione di combustibili alternativi o al recupero energetico.**

2. Valutazioni generali

Il Regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (Reg. 1013/2006), già nella sua versione attuale, prevede che l'autorità di spedizione dello stato membro dell'UE si assicuri che tutti i rifiuti esportati, inclusi quelli non pericolosi destinati al recupero, siano gestiti in modo ecologicamente corretto dall'impianto di ricezione. In particolare, l'autorità competente del Paese Terzo di destinazione dovrebbe dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sia gestito in conformità a norme in materia di tutela della salute umana e ambientale sostanzialmente equivalenti (*broadly equivalent*) a quelle previste dalla normativa UE (per i dettagli si veda l'art. 49 del Reg. 1013/2006).

Tuttavia, questo articolo è stato fino ad oggi largamente disatteso e sostanzialmente mai messo veramente in pratica da alcuno stato membro dell'UE. La revisione in corso del Regolamento costituisce pertanto un'occasione irrinunciabile per rafforzare questa previsione, renderla maggiormente dettagliata e vincolante, e soprattutto efficace rispetto agli obiettivi strategici dell'UE in materia di economia circolare e lotta al cambiamento climatico.

In linea generale, si accoglie con favore il regime proposto dalla Commissione europea in tema di **export di rifiuti**, ma il testo in discussione necessita di miglioramenti significativi per garantire un'effettiva efficacia delle norme. In assenza di questi miglioramenti, l'impatto positivo delle nuove norme potrebbe risultare nullo o ininfluenza, con particolare riferimento all'export dei **rottami metallici**, che costituiscono di gran lunga i rifiuti maggiormente esportati dall'UE.

Una prima criticità che merita di essere sottolineata è legata al fatto che, nell'ambito della revisione, si sia optato per un intervento di modifiche di "ampia portata" invece di procedere a un necessario intervento di modifiche strutturali. In particolare, non risulta chiara la motivazione per la quale si debba continuare ad applicare anche per le spedizioni intracomunitarie le "catalogazioni" proprie della convenzione di Basilea e della decisione OCSE. In questo senso, in un'ottica di semplificazione, ma anche di razionalizzazione, sarebbe auspicabile che le spedizioni tra Paesi dell'Unione venissero disciplinate e gestite unicamente secondo il diritto delle catalogazioni dell'Unione stessa, al pari di quelle interne ad ogni singolo Stato membro. Diversamente, per le esportazioni e le importazioni, ha senso contemperare le disposizioni dell'Unione con le catalogazioni previste dalla convenzione di Basilea e della decisione OCSE. Questo, infatti, consentirebbe di semplificare notevolmente, per le spedizioni intracomunitarie, i documenti (moduli) di notifica e di movimento, rendendo questi ultimi utilizzabili anche per le spedizioni in "regime di informazione". Per esportazioni e importazioni, invece, resterebbe la modulistica più complessa, dovendo in questi casi applicare anche le regole Basilea/OCSE. Sempre in una logica di semplificazione, e sempre con riguardo alle sole spedizioni intracomunitarie, anche nel prefissato obiettivo dell'economia circolare – che, ovviamente, nel settore dei rifiuti passa attraverso l'espansione del recupero –, sarebbe auspicabile **escludere dall'autorizzazione preventiva**, anche del Paese di destinazione, **tutte le spedizioni destinate a recupero, limitandosi ad assicurarne la perfetta tracciabilità tramite il documento di movimento come sopra esemplificato**. Con ciò potrebbe venire meno anche la necessità della "lista verde", non avendo più alcuna ragione la previsione di un regime ulteriormente semplificato (a parte il fatto che le modifiche proposte per l'art. 18, sostanzialmente riconducono la gestione del documento dell'Allegato VII a quella del documento di movimento).

Un ulteriore aspetto caratterizzato da potenziali criticità riguarda, **l'introduzione di soglie di contaminazione dei rifiuti al fine di stabilire se debbano o meno essere soggetti alla**

procedura di notifica (incarico di fissare tali limiti è dato alla Commissione, mediante atti delegati o di esecuzione) e i **requisiti generali di informazione** (vale a dire l'obbligo di compilare l'Allegato VII anche per i rifiuti elencati in verde).

Inoltre, **limitando l'analisi ai soli aspetti di carattere generale e di ampia portata, non si considera positivo il fatto che non sia stata presa in considerazione la necessità di assicurare il riconoscimento reciproco a livello UE dei vettori di rifiuti registrati/autorizzati in altro Stato membro.** In aggiunta, non risulta chiaro come si possa garantire l'allineamento delle spedizioni anche solo intracomunitarie con le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti concernenti la cessazione della qualifica di rifiuto e i sottoprodotti senza stabilire il **riconoscimento reciproco dei criteri nazionali di cessazione della qualifica di rifiuto e i criteri per l'individuazione dei sottoprodotti.**

Una ulteriore perplessità è legata poi all'incarico alla Commissione di stabilire criteri per operare una **differenziazione tra beni usati e rifiuti** per flussi specifici di rifiuti, per i quali l'esportazione in paesi terzi genera sfide particolari. L'ipotizzata determinazione di soglie di contaminazione come discriminante tra un regime e l'altro si sostanzierebbe, di fatto, in una ulteriore sotto-classificazione dei rifiuti, generatrice di nuovi fraintendimenti, confusioni e utilizzi anomali. La previsione di norme per distinguere, sia pur a limitati fini, i beni usati dai rifiuti, determinerebbe il progressivo annovero (e a tutti i fini) tra i rifiuti di tutti i beni usati non individuabili come tali in base a dette norme.

Per quanto concerne i **requisiti di trattamento dei rifiuti esportati** (extra-UE) si accolgono con favore le proposte che sono state inserite nella revisione del Regolamento per **garantire condizioni di maggiore parità nel trattamento dei rifiuti tra impianti UE ed Extra UE.** L'auspicio è che vengano **chiaramente definite le condizioni equivalenti** (in termini ambientali, di salute e sicurezza e sociali) da assicurare nell'impianto di destinazione per il trattamento dei rifiuti esportati, al fine di ridurre i rischi per la salute e l'ambiente nei paesi in via di sviluppo e al fine di mantenere e salvaguardare la competitività dell'industria europea.

Nell'ambito dei requisiti di trattamento dei rifiuti che vengono esportati preme sottolineare l'esempio del **rottame ferroso, materia prima essenziale per la siderurgia a forno elettrico (processo produttivo per cui l'Italia vanta il primato in Europa) che sfrutta la completa riciclabilità dell'acciaio, materiale "permanente" che può essere rifuso per cicli multipli senza perdita di proprietà.**

In Italia la produzione siderurgica è caratterizzata da un elevato utilizzo della tecnologia a forno elettrico che copre circa l'85% della produzione nazionale. Di conseguenza, **il nostro Paese occupa il primo posto in UE per il riciclo del rottame.**

Tuttavia, la siderurgia italiana non riesce a soddisfare il proprio fabbisogno di rottame con la sola raccolta nazionale: il rottame è generato sul territorio nazionale per un quantitativo di circa 15 M.t., inclusi i recuperi interni delle stesse aziende siderurgiche e il resto del fabbisogno, pari a circa 5 M.t., è soddisfatto attraverso le **importazioni**, principalmente da Paesi UE, ma parzialmente anche dai Terzi.

L'Unione europea, nel suo complesso, è invece un netto esportatore di rottame: i rottami ferrosi sono oggi il rifiuto di gran lunga maggiormente esportato dall'UE (quasi il 50% del totale dei rifiuti esportati) passando da 9 Milioni di ton. esportate nel 2015 a oltre 19 Milioni di ton. nel 2021, **con un aumento di oltre il 110%.**

Il riciclo virtuoso del rottame ferroso costituisce, quindi, uno dei più chiari esempi a livello industriale di come si possano combinare insieme i due principali obiettivi strategici che l'UE si è data per i prossimi decenni: economia circolare e decarbonizzazione. L'utilizzo del rottame, oltre a consentire un evidente risparmio di risorse naturali, comporta, infatti, **rilevantissimi vantaggi in termini energetici e di emissioni di CO₂.** Per esemplificare con un numero questo concetto, si può calcolare che per ogni tonnellata di rottame riciclato si ottiene un risparmio di CO₂ pari a 1,4 t CO₂/t rottame (metodologia LCA di WordSteel). **Pertanto, in considerazione della scarsa dotazione di risorse primarie di origine estrattiva nel vecchio continente e alla luce dei nuovi obiettivi strategici dell'Unione, il rottame dovrebbe essere considerato una risorsa critica da preservare, aumentandone la disponibilità e la qualità per gli impianti europei.**

Infine, si evidenzia che mentre le esportazioni di rottami di acciaio dall'UE verso i Paesi terzi mostrano un chiaro trend in aumento, allo stesso tempo, un gran numero di Paesi extra-UE (ben 41 secondo l'ultimo report dell'OCSE) ha progressivamente introdotto restrizioni di varia natura alle esportazioni di rottami verso l'UE, evidenziando una chiara tendenza alla tesaurizzazione di questa importante risorsa. L'ambizioso percorso di decarbonizzazione pianificato dall'UE nell'ambito del "Green Deal" (riduzione delle emissioni di gas serra del 55% al 2030 e neutralità climatica al 2050), comporterà una trasformazione radicale dell'industria siderurgica europea, che richiederà enormi investimenti in nuove tecnologie produttive, ma anche la massimizzazione dell'utilizzo di una straordinaria risorsa circolare e low-carbon come il rottame. La capacità di produzione a forno elettrico installata e la percentuale di produzione attraverso questo ciclo, in UE e nel mondo, tenderanno necessariamente a crescere, portandosi dietro una crescente domanda globale di rottame e in particolare di rottame con elevate caratteristiche qualitative per supportare produzioni siderurgiche a più alto valore aggiunto. Questi scenari, unitamente alla specializzazione tecnologica e qualitativa delle produzioni siderurgiche, necessaria per resistere alla forte concorrenza extraeuropea, portano a vedere come **necessarie e urgenti misure che consentano di mantenere il rottame nel continente, evitando un drenaggio di risorse, pronte per essere riciclate, a vantaggio di Paesi Terzi.**

Inoltre, si evidenzia che il tema più rilevante ai fini della revisione del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti, consiste nell'evidenza che il rottame che lascia l'UE è destinato in larghissima parte a Paesi, sia OCSE che non-OCSE, che non garantiscono gli stessi standard ambientali e di sostenibilità europei (ad esempio nella gestione dei rifiuti; nella prevenzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; nell'adozione delle migliori tecniche disponibili BAT, nella tutela dei lavoratori, ecc) e che al contempo non hanno vincoli di riduzione della CO₂ comparabili a quelli europei, con una evidente asimmetria che altera il "*level playing field*". Preme infatti sottolineare che i rottami ferrosi, se non adeguatamente trasportati, stoccati, trattati e infine riciclati (rifusi) utilizzando le BAT (Best Available Techniques, rigorosamente richieste nell'UE) possono essere causa di impatti ambientali (su suolo, aria, acqua, oltre ad emissioni di CO₂ aggiuntive), per non parlare degli aspetti sociali e legati alle condizioni di lavoro in alcuni Paesi terzi (misure di salute e sicurezza sul lavoro, lavoro minorile, ecc).

Quanto sopra esposto vale anche per **i rifiuti elettronici, batterie, veicoli e altri prodotti contenenti metalli complessi** che lasciano l'Europa e che se invece trattati all'interno dell'UE, secondo gli elevati standard ambientali e sociali, contribuirebbero ad aumentarne le risorse e a massimizzare i benefici ambientali, sociali ed economici legati alla gestione di tali rifiuti. Per tali ragioni, **è importante che le esportazioni extra-UE di rifiuti siano rigorosamente controllate e che sia verificato**, attraverso un audit di parte terza, indipendente e certificata secondo standard

internazionali, **che i rifiuti vengano trattati presso l'impianto di destinazione almeno con standard e tecniche equivalenti a quelli del paese europeo di origine.**

Inoltre, maggiore attenzione dovrebbe essere posta nel prevenire possibili pratiche di elusione e contro le spedizioni illegali attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo. In particolare, andrebbe affrontato specificatamente il rischio che alcuni esportatori tentino di riclassificare indebitamente i loro rifiuti come End-of-Waste ai fini di aggirare i requisiti del Regolamento. **Un tale rischio potrebbe minare completamente gli obiettivi della WSR e comportare la perdita di risorse strategiche per l'Europa. È importante, quindi, istituire un solido sistema di monitoraggio e controllo a livello dell'UE** per evitare possibili pratiche di elusione che potrebbero verificarsi quando requisiti più severi sull'esportazione di rifiuti porterebbero a una quantità anomala di materiale esportato come End of Waste, soprattutto considerando che a livello internazionale mancano criteri End of Waste armonizzati.

2. Considerazioni di carattere puntuale

Si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere puntuale alle disposizioni della proposta.

- **Art. 5: Notifica**

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per un notificatore di presentare una richiesta di notifica quando pianifica di spedire rifiuti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A questo proposito, si segnala che la validità annuale (o triennale in caso di autorizzazione preventiva) dovrebbe decorrere dalla data di autorizzazione dell'autorità. Ci sono casi in cui le autorità coinvolte impiegano mesi ad autorizzare le notifiche (a causa di richieste di integrazioni documentali sempre diverse), superando la data di inizio prevista dal notificatore. Ad oggi, fa sempre fede la data di inizio inserita dal notificatore cosa che, come detto, può ridurre la validità effettiva della notifica anche a 6 mesi.

- **Art. 6: Contratto**

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi relativi al contratto che devono essere inclusi nella richiesta di notifica. Nel caso di notifiche che prevedano un trattamento intermedio, la presenza di una notifica (emessa da un'autorità europea) dall'impianto di trattamento intermedio all'impianto di trattamento finale, deve essere garanzia sufficiente anche per l'autorità di partenza, senza che essa debba chiedere documentazione ulteriore relativamente all'impianto finale e alla normativa applicabile del Paese di destino finale (poiché un'altra autorità europea ne ha verificato le condizioni). Sarebbe auspicabile esplicitarlo meglio nel Regolamento, dal momento che oggi vige il principio di libera interpretazione/discrezionalità.

- **Art. 7: Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente**

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo relativo alla **garanzia finanziaria** che deve essere predisposta per le spedizioni notificate di rifiuti. L'elenco dei documenti richiesti da tutti i Paesi membri per una notifica dovrebbe essere univoco, al fine di evitare lungaggini e disuguaglianze nei controlli. Inoltre, dovrebbe essere espressamente chiarito che la garanzia finanziaria debba coprire solamente le spedizioni che sono formalmente in transito, e non la totalità dei viaggi autorizzati. Le spedizioni regolarmente arrivate e correttamente avviate a trattamento, infatti, non dovrebbero essere coperte da garanzia.

• **Art. 14: Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva**

L'articolo 14 della proposta WSR contiene disposizioni sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione preventiva per gli impianti di recupero dei rifiuti negli Stati membri, sul riconoscimento reciproco di tali impianti da parte degli Stati membri e sulla procedura specifica "accelerata" per la spedizione di determinati rifiuti verso tali impianti. L'articolo mantiene le disposizioni per impianti di recupero pre-autorizzati presenti nel Regolamento 1013/2006. In questo senso, la revisione del Regolamento è un'importante occasione per rafforzare lo status delle strutture con autorizzazione preventiva, ai fini di assicurare un'efficace corsia preferenziale per la spedizione di rifiuti destinati al recupero e favorire l'economia circolare. Uno sviluppo positivo è **l'estensione dello status della struttura pre-autorizzata a 7 anni**, mentre l'autorizzazione nell'ambito della notifica generale relativa a diverse spedizioni di rifiuti è mantenuta a 3 anni. Sarebbe, quindi, opportuno armonizzare anche la validità delle notifiche generali (presentate ai sensi dell'art. 13 della proposta) che coprono più spedizioni destinate ad una struttura pre-autorizzata ed estenderla a 7 anni. In aggiunta, **l'art. 14, comma 10**, consente all'autorità competente di revocare lo status degli impianti con autorizzazione preventiva in qualsiasi momento, senza precisare chiaramente sotto quali condizioni ciò sia possibile. Inoltre, non è prevista la possibilità dell'impianto di opporsi al giudizio, ma solamente che la revoca sia motivata e comunicata all'impianto. Si ritiene, quindi, che la **revoca dello stato di autorizzazione preventiva debba essere disciplinata da condizioni chiare che limitino questa possibilità a situazioni che destano reali e serie preoccupazioni**.

• **Articolo 26: Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica**

L'articolo 26 prevede che l'emissione e lo scambio di informazioni e documenti richiesti dal regolamento avvengano per via elettronica e stabilisce le condizioni alle quali i sistemi per tale scambio devono funzionare. A questo proposito, si riporta di seguito un raffronto tra l'attuale norma e quella in divenire, con alcune considerazioni.

Attuale art. 26	Nuova stesura art. 26
<p>Articolo 26 Forma delle comunicazioni</p> <p>1. Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:</p> <p>a) notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13;</p> <p>b) richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;</p> <p>c) trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;</p> <p>d) autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9;</p> <p>e) condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10;</p> <p>f) obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12;</p>	<p>Articolo 26 Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica</p> <p>1. Le informazioni e i documenti che seguono sono trasmessi e scambiati per via elettronica, tramite il sistema centrale di cui al paragrafo 2 o tramite un sistema nazionale conformemente al paragrafo 3:</p> <p>(a) per i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2:</p> <p>i) notifica di una spedizione pianificata a norma degli articoli 5 e 13;</p> <p>ii) richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 5 e 8;</p> <p>iii) trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 5 e 8;</p> <p>iv) informazioni e decisioni a norma dell'articolo 8;</p> <p>v) autorizzazione alla spedizione notificata e, se del caso, notifica ufficiale della revoca della stessa a norma dell'articolo 9;</p>

<p>g) informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;</p> <p>h) conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;</p> <p>i) certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;</p> <p>j) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;</p> <p>k) informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e</p> <p>l) autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI.</p> <p>2. Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:</p> <p>a) fax; o</p> <p>b) fax, seguito da invio postale; o</p> <p>c) e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o</p> <p>d) e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.</p> <p>3. I documenti che accompagnano ciascun trasporto a norma dell'articolo 16, lettera c), e dell'articolo 18 possono essere in formato elettronico con firma elettronica, purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate.</p> <p><u>4. Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13</u></p>	<p>vi) condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell'articolo 10;</p> <p>vii) obiezioni nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non siano soddisfatte;</p> <p>viii) obiezioni alla spedizione a norma dell'articolo 12;</p> <p>ix) informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafi 8 e 10;</p> <p>x) informazioni e decisioni a norma dell'articolo 14, paragrafi 11 e 15;</p> <p>xi) conferma del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;</p> <p>xii) certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;</p> <p>xiii) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;</p> <p>xiv) documenti che devono accompagnare ogni trasporto conformemente all'articolo 16;</p> <p>xv) informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17;</p> <p>xvi) se fattibile, autorizzazioni e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI;</p> <p>(b) per i rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, le informazioni e i documenti necessari a norma dell'articolo 18.</p> <p>2. La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e dei documenti di cui al paragrafo 1 tra i sistemi nazionali esistenti per l'interscambio elettronico dei dati.</p> <p>Il sistema centrale è utilizzato anche dalle autorità competenti degli Stati membri che non hanno istituito un sistema nazionale per l'interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via</p>
--	---

<p><u>dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati.</u></p>	<p>elettronica, le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1.</p> <p><u>È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l'ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹.</u></p> <p>È previsto che entro quattro anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4, il sistema centrale sia interoperabile con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.</p> <p>3. Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi nazionali ma fanno in modo che siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 2, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 4 e scambino informazioni e documenti con il sistema centrale in tempo reale.</p> <p>4. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:</p> <p>(a) i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 2 e i sistemi nazionali, ivi compreso un modello di dati e un protocollo per lo scambio di dati;</p> <p>(b) qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza e della governance dei dati, necessario per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1.</p> <p>Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.</p> <p><i>61 Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).</i></p>
--	---

La nuova stesura dell'articolo 26 risulta fortemente innovativa, traguardata all'obiettivo finale di **digitalizzazione completa della documentazione**. Tuttavia, per quanto riguarda la digitalizzazione dei documenti dei rifiuti, nell'attesa della realizzazione della piattaforma informatica, sarebbe opportuno concedere fin da subito una **modalità temporanea e transitoria**, che dia la possibilità ai trasportatori di gestire in maniera digitalizzata i documenti di movimento e quelli di accompagnamento dei rifiuti con modalità miste cartaceo-digitale che possano risultare conformi alle norme generali sulla digitalizzazione.

- **Articolo 28: Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti**

L'articolo 28 prevede gli obblighi procedurali applicabili da seguire in caso di **disaccordo sulla classificazione di un rifiuto o di un materiale spedito**. Prevede, inoltre, il potere da parte della Commissione di adottare misure di esecuzione per chiarire la classificazione di taluni rifiuti e la distinzione tra beni usati e rifiuti per taluni prodotti.

Pur accogliendo con favore **l'obiettivo di armonizzare le disposizioni sulla classificazione dei rifiuti** - fondamentale per un'efficace applicazione delle norme - e, in caso di disaccordo sulla classificazione, l'introduzione del riferimento all'**art. 5 della Direttiva quadro sui rifiuti (sottoprodotti) e 6 (end of waste)** per stabilire una base comune per la classificazione come rifiuto e non rifiuto, un aspetto dell'articolo 28 (in particolare il **comma 4.1**) risulta critico. Il citato articolo, infatti, contiene una disposizione che autorizza la Commissione a adottare atti delegati per integrare il Regolamento con criteri per armonizzare la classificazione di rifiuti pericolosi (lista ambra) e non pericolosi (lista verde), ad esempio in riferimento a **soglie di contaminazione**. Tale disposizione è rafforzata nel rapporto adottato dal Parlamento europeo a gennaio 2023.

Come anticipato, **la proposta di stabilire criteri su soglie di contaminazione nel contesto della classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi (Allegato IV lista ambra e Allegato III lista verde) solleva serie riserve**. Stabilire soglie di concentrazione, infatti, svuoterebbe di significato la lista verde e porterebbe rifiuti destinati al recupero a subire procedure burocratiche di notifica molto complesse. Di conseguenza, rifiuti che precedentemente non erano soggetti a notifica raggiungerebbero ora gli impianti di riciclo solo dopo aver adempiuto a una procedura di notifica complessa, **con conseguenze negative sull'economia circolare dell'UE**.

Tuttavia, si ritiene corretto che la proposta tenga in considerazione la questione del *"disaccordo sulla classificazione"* e la possibilità di adozione di criteri specifici riguardanti anche i rifiuti in lista verde per l'omogenea applicazione delle regole UE in materia di economia circolare.

In particolare, si ritiene che gli End of Waste adottati a livello nazionale (sulla base della norma comunitaria, oltre che essere soggetti a specifica procedura di notifica) dovrebbero essere considerati tali all'interno dell'intero territorio europeo, proprio per evitare il disaccordo previsto dall'art. 28, in linea con il quadro normativo UE in materia di economia circolare (*"In the event of disagreement as result of the implementation of EU rules on the end of waste [art. 6 par 3 Directive 852/2018], the material classified end of waste in the State of origine or the State of destination must be considered as such"*).

- **Artt. 34, 36, 37 – Divieto di esportazione per rifiuti destinati rispettivamente allo smaltimento, al recupero e divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi verso Paesi ai**

quali non si applica la decisione OCSE - 38 (Definizione dell'elenco dei Paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall'Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero).

Come Confindustria sosteniamo la proposta di controllare meglio l'export al di fuori dell'Europa e, quindi, la chiara intenzione di promuovere il riciclo in UE. Si considerano quindi positivi i nuovi articoli 34, 36, 37 e 38.

- ***Artt. 35 (Procedure di esportazione verso i Paesi EFTA), 48 (Obblighi procedurali per le importazioni).***

L'articolo 35 prevede gli obblighi procedurali nei casi di esportazione in paesi. In tale ambito, sarebbe auspicabile esplicitare che il mero passaggio in acque territoriali di paesi terzi non rendesse tali paesi definibili "paesi di transito". Allo stesso modo, la pura sosta di navi nei porti di paesi terzi nei quali non è previsto lo scarico o l'interscambio dei container, non dovrebbe rendere tali paesi definibili come "paesi di transito".

- ***Artt. 41, 42, 56 (Regime generale per le esportazioni di rifiuti, Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia, Gestione ecologicamente corretta)***

La proposta della Commissione mantiene un regime differenziato in materia di esportazione di rifiuti destinati al recupero verso i Paesi OCSE e non-OCSE, con un approccio **ingiustificatamente debole e inefficace verso i Paesi OCSE**. Per questi ultimi, infatti, è prevista (solo in presenza di certe condizioni) una procedura di monitoraggio ex-post molto vaga, la quale presuppone sostanzialmente che le condizioni essenziali per il rispetto del principio ESM (Environmentally Sound Management of Waste) siano automaticamente soddisfatte a livello Paese, senza alcuna verifica puntuale. Il fatto che la proposta di Regolamento, semplicemente sulla base dell'appartenenza di un Paese all'OCSE e **senza alcuna valutazione dei rischi o delle effettive condizioni ambientali**, sanitarie e sociali presenti in quel Paese, esenti quest'ultimo dall'obbligo di dimostrare in che misura siano soddisfatte tali condizioni essenziali, è contrario allo spirito della riforma e potrebbe minare l'intero sistema. Esistono prove chiare e recenti, documentate dalla stessa Commissione UE, che alcuni Paesi OCSE non sono in grado di garantire un trattamento equivalente dei rifiuti in modo da soddisfare i criteri ESM. Un "semaforo verde" automatico per l'esportazione verso tutti i Paesi OCSE comporterebbe un concreto rischio di discriminazione tra gli impianti dei Paesi terzi. Inoltre, il probabile impatto sarebbe semplicemente quello di deviare i flussi di specifici rifiuti dai Paesi non-OCSE a quelli OCSE. **Pertanto, è necessario prevedere una procedura di verifica ex-ante da parte UE che garantisca che anche i Paesi OCSE verso i quali i rifiuti UE vengono esportati in larga misura, dispongano effettivamente a livello Paese di misure adeguate a garantirne una gestione sostenibile paragonabili a quelle dell'UE**, sia a livello legislativo, sia a livello attuativo e di controllo. In assenza di questi prerequisiti e fino a quando queste condizioni non siano ristabilite, il divieto di esportazione dovrebbe poter essere applicato per specifici flussi di rifiuti anche ai Paesi OCSE. .

- ***Artt. 43, 44, 56, Allegato X (Obblighi degli esportatori, Obblighi degli Stati membri di esportazione, Gestione ecologicamente corretta, Criteri designati per dimostrare che un impianto gestisce i rifiuti esportati dall'unione in modo ecologicamente corretto)***

L'obbligo per gli esportatori di rifiuti di condurre un audit, applicato sia ai Paesi di destinazione OCSE che a quelli non-OCSE, è certamente la parte più innovativa della proposta della Commissione e, il successo della revisione del Regolamento, dipenderà in larga misura da come questo requisito

funzionerà nella pratica. La definizione del contenuto degli audit e la previsione degli strumenti adeguati a garantirne l'affidabilità e la trasparenza sono, quindi, fondamentali. Purtroppo, però, la proposta della Commissione è **carente da questo punto di vista: i contenuti dell'audit (Allegato X) sono infatti troppo generici e poco focalizzati sulle prestazioni ambientali effettive, limitandosi a considerare la presenza di procedure generiche di gestione dei rifiuti.** È invece di primaria importanza che:

- I requisiti da verificare a livello di impianto siano chiariti con maggior precisione e dettaglio con riferimento alle prestazioni ambientali e ai livelli di emissioni secondo la legislazione specifica dell'UE (come la direttiva IED e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili BAT) ed estesi anche agli standard sociali;
- l'audit deve esaminare ogni singolo sito o unità pertinente per ogni fase della gestione dei rifiuti, dalla logistica (raccolta, trasporto, stoccaggio), alla preparazione (selezione, frantumazione), al recupero/riciclo finale e allo smaltimento dei rifiuti residui derivanti dalla preparazione recupero e riciclo. Per questo è necessaria una chiara definizione di "facility" da assoggettare ad audit;
- i requisiti di qualificazione dell'auditor di terza parte indipendente devono essere definiti in modo rigoroso, con riferimento agli standard internazionali, rispettando adeguati livelli di qualificazione, competenza, formazione, accreditamento e indipendenza;
- l'accessibilità e trasparenza dei rapporti di audit deve essere significativamente migliorata, rendendoli disponibili al pubblico, consentendo alle terze parti di sollevare eventuali dubbi legittimi;
- non dovrebbe essere prevista alcuna esenzione dall'obbligo di audit sulla base di un accordo bilaterale generico tra l'Unione e un Paese terzo. Questo risulta fondamentale per creare condizioni di parità tra gli operatori e tra le varie giurisdizioni.

Con riferimento all'art. 56, si accoglie con favore quanto previsto dal citato articolo relativamente alla gestione senza creare pericoli alla salute umana e "environmentally sound manner". A questo proposito, la proposta del Parlamento di considerare anche i diritti dei lavoratori appare un inevitabile completamento verso una parità di condizioni anche sotto il profilo sociale.

- **Allegato I C: Istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento**

Relativamente alle istruzioni contenute nell'Allegato I C del Regolamento CE/1013/2006, si riporta di seguito un raffronto tra l'attuale norma e quella in divenire, con particolare riferimento alla compilazione del **documento di movimento**.

Attuale stesura	Nuova stesura
39. Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di	39. Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l'indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di

movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del documento di movimento. <u>Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento.</u>	movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del documento di movimento. <u>Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento.</u>
--	--

L'istruzione 39 dell'allegato I C del Regolamento CE/1013/2006, relativa alle modalità di compilazione delle caselle 8 a), b) e c) del Documento di Movimento è rimasta invariata. In particolare, è **rimasta invariata la parte che prevede che il vettore che cede il rifiuto debba trattenere una copia firmata del documento**. Questa impostazione costituisce (da sempre) un problema poiché, nella normale organizzazione dei trasporti intermodali, è sostanzialmente impossibile che un vettore possa acquisire copia del documento firmato dal vettore successivo, in quanto il passaggio del documento non avviene praticamente mai in contraddittorio, né presso i terminal di scambio gomma-ferro e vv, né presso i transiti di confine dove avviene di norma il cambio tra due imprese ferroviarie che si susseguono.

In ambito nazionale italiano, detto problema è ulteriormente aggravato dal fatto che non è stata a oggi attivata la Categoria 7 d'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali, prevista per i gestori dei terminal. Tale fatto acquisisce ulteriore rilevanza nei casi in cui un terminal intermedio rivesta la funzione di *gateway*, con rilancio del trasporto ferroviario, con la stessa Impresa Ferroviaria o con altra. In questo caso è importante che gli MTO (Multimodal Transport Operator) si facciano parte attiva nel definire precisamente la catena di trasporto e i vari vettori coinvolti nel caso specifico, fra quelli indicati preventivamente nella notifica. Non essendo prevista la menzione dei terminalisti nelle caselle 8 del documento di movimento, sembra che il rifiuto "passi di mano" direttamente dal trasportatore stradale a quello ferroviario (o viceversa) senza interposizione del terminalista. Ciò premesso, è di fondamentale importanza che accanto al percorso di digitalizzazione previsto dal Reg. 1013 in revisione, che delinea le soluzioni tecniche rinviando al Regolamento 1056/2020 (eFTI), che hanno un orizzonte di reale messa a regime di alcuni anni, venga concessa fin da subito una modalità temporanea e transitoria, che dia la possibilità ai trasportatori di gestire in maniera digitalizzata i documenti di movimento e quelli di accompagnamento dei rifiuti, con modalità miste cartaceo-digitale che possano risultare conformi alle norme generali sulla digitalizzazione. Al riguardo, si rammenta che la stessa UE aveva emanato apposita raccomandazione volta a favorire i flussi di rifiuti in periodo pandemico (Covid) evitando il contatto fra operatori attraverso l'utilizzo di documenti digitalizzati, in alternativa a quelli cartacei.

- **Allegato VII: Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4**

Relativamente all'allegato VII, si ritiene coerente e condivisibile la modifica proposta secondo cui non bisogna soltanto indicare la quantità ricevuta dall'impianto ma anche la quantità riciclata nello stesso impianto, in quanto chiarisce dove avviene effettivamente il riciclo (e, conseguentemente, i relativi standard).

3. Proposte di emendamento

Si riportano di seguito alcune prime proposte di emendamento al testo proposto dalla Commissione, con riserva di indicarne ulteriori.

Testo proposto dalla Commissione
(novembre 2021)

Emendamento

Emendamento 1 Art. 3 punto (6)

(6) “notificatore”:

(a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che pianifica di effettuare o effettua una spedizione di rifiuti, a cui spetta l'obbligo della (...)

(6) “notificatore” / “**persona che organizza la spedizione**”:

(a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che pianifica di effettuare o effettua una spedizione di rifiuti, a cui spetta l'obbligo della (...)

Motivazione

Il Regolamento 1013/2006, anche nella proposta elaborata dalla Commissione, non contiene una definizione del “**soggetto che organizza la spedizione**”, nozione rilevante nell'ambito delle procedure semplificate ex art. 18 – Allegato VII, come anche evidenziato dalle *correspondents guidelines*, che lo hanno infatti sollevato. Nella prassi, il termine viene interpretato in analogia alla nozione di notificatore.

Emendamento 2 Articolo 7 paragrafo 10

10. Al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a **due anni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la possibilità di stabilire un metodo di calcolo armonizzato

10. Al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a **un anno** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la possibilità di stabilire un metodo di calcolo armonizzato

per determinare l'importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo armonizzato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

per determinare l'importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo armonizzato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Motivazione

Il regime delle garanzie finanziarie nei Paesi UE è tutt'altro che uniforme. Al fine di creare un *EU level playing field*, appare necessario adottare quanto prima possibile regole uniformi, anche al fine di evitare un *price-dumping*.

Emendamento 3 Articolo 18 paragrafo 4

4. L'impianto di recupero o il laboratorio e il destinatario o, se essi non hanno accesso a un sistema di cui all'articolo 26, la persona di cui al paragrafo 2, confermano al **notificatore** e alle autorità pertinenti la ricezione dei rifiuti entro un giorno dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.

4. L'impianto di recupero o il laboratorio e il destinatario o, se essi non hanno accesso a un sistema di cui all'articolo 26, la persona di cui al paragrafo 2, confermano **alla persona che organizza la spedizione** e alle autorità pertinenti la ricezione dei rifiuti entro un giorno dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII.

Motivazione

Nell'ambito della procedura ex art. 18 non rileva il termine di notificatore, bensì quello di "persona che organizza la spedizione".

Emendamento 4 Articolo 28 paragrafo 1

1. Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell'oggetto o della sostanza, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

Nel decidere se considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a

1. Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell'oggetto o della sostanza, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

Nel decidere se considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a

un'operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE.

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla legislazione dell'Unione o internazionale.

un'operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri basano la loro decisione sulle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE.

Le autorità competenti di spedizione e destinazione valutano e decidono le richieste presentate dal notificatore o dal soggetto che organizza la spedizione. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non sollevano, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, alcuna obiezione, si presume che la classificazione proposta dal soggetto richiedente sia stata autorizzata. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla legislazione dell'Unione o internazionale.

La Commissione pubblica nel suo sito web la normativa adottata dagli Stati membri in conformità alle condizioni di cui all'articolo 5 e 6 della direttiva 2008/98/CE, e lo aggiorna periodicamente.

Motivazione

Il trasporto transfrontaliero di beni classificati end-of-waste o sottoprodotto, incontra ostacoli ad oggi ingiustificati rispetto al principio della libera circolazione di beni. Occorre stabilire un meccanismo che faciliti il trasporto transfrontaliero di beni classificati end-of-waste o sottoprodotto. In tutto ciò, occorre tener conto del fatto che nell'ambito della procedura ex art. 18 non è previsto alcun coinvolgimento delle autorità di spedizione o di destinazione, come ipotizzato dall'art. 28 proposto dalla Commissione, ragione per cui occorre colmare questo vuoto normativo.

Emendamento 5 Article 42 new para. 2(a)

2. Se le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso un paese al quale si applica la decisione OCSE aumentano considerevolmente in un breve arco di tempo e non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che il paese ha la capacità di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56, la Commissione impone alle autorità competenti del paese di fornire, entro sessanta giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti e sulla capacità del paese di gestirli. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.

2. Se le esportazioni di rifiuti dall'Unione verso un paese al quale si applica la decisione OCSE aumentano considerevolmente in un breve arco di tempo e non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che il paese ha la capacità di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 56, la Commissione impone alle autorità competenti del paese di fornire, entro sessanta giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti e sulla capacità del paese di gestirli. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.

2(a).

Prima della richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione consulta anche le parti interessate, compresi gli esperti nazionali, i rappresentanti del settore e le organizzazioni non governative. La Commissione informa le autorità competenti del o dei paesi interessati della richiesta presentata in conformità al paragrafo 2.

Motivazione

La decisione della Commissione di applicare la clausola di salvaguardia di cui all'art. 42 produce effetti rilevanti sulle esportazioni verso paesi OCSE. Prima di prendere una tale decisione, con effetti importanti per gli Stati UE, occorre che la Commissione accerti in modo approfondito la situazione, anche coinvolgendo gli stakeholders del settore.

Amendment 6

Articolo 43 paragrafo 7 a (nuovo)

7a. The Commission shall establish and maintain a central, publicly accessible and up-to date register of audited facilities. The register shall contain the names and location of the audited facilities and the date of the most recent audit. The information shall not include confidential business information or

information about the person commissioning the audit. Disclosure of personal data protected in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 ('GDPR') shall also be prevented.

Motivazione

La pubblicità delle informazioni riduce i costi e gli oneri che le aziende UE dovrebbero sostenere per adempiere alle richieste dell'art. 43.

Amendment 7
Articolo 43 paragrafo 9 a (nuovo)

9a. The Commission shall adopt guidelines with regard to the application of this Article.

Motivazione

L'art. 43, nella dizione attuale, appare poco definito. Al fine di implementare un EU level playing field, appare necessario che la Commissione elabori linee guida per l'applicazione dell'art. 43.

Emendamento 8
Allegato X

2. Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l'audit ***deve*** in particolare ***prendere in considerazione***, come punto di riferimento e se pertinente:

(a) obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa UE;

(b) le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate ***per talune attività*** nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali¹.

2. Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l'audit ***considera*** in particolare, come punto di riferimento e se pertinente:

(a) obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa UE;

(b) le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ***applicabili ai criteri di cui al paragrafo 1***, adottate nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

novembre 2010, relativa alle emissioni industriali¹.

Motivazione

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE sono state sviluppate in ambito unionale. All'infuori dell'UE, tale strumento normativo non esiste, ragione per cui non è ragionevole attribuire a tali regole una cogenza nell'ambito dell'allegato X.

Inoltre, la dizione proposta dalla Commissione europea non chiarisce cosa si debba intendere per *“migliori tecniche disponibili adottate per talune attività”*. Le parole *“per talune attività”* rischiano di essere un riferimento non puntuale. Dato che il riferimento all'intero *corpus* normativo delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE appare eccessivamente ampio, il riferimento deve essere circoscritto alle migliori tecniche disponibili applicabili ai soli criteri elencati al paragrafo 1.